### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, *Presidente*, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Marco Santaroni, *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato, *Componente aggiunto*, del Dott. Paolo Fabricatore, *Rappresentante AlA* e del Sig. Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 2776/260 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011).

(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 2575/259 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011).

Con due distinti atti del 27.10.2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare:

a) il Sig. Claudio Garzelli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, Titolo I), paragrafo VIII), lettera A), punto 1), per la mancata attestazione agli Organi federali dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; per rispondere inoltre della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, Titolo I), paragrafo VIII), lettera A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

b) la Società AS Bari Spa, per entrambi i deferimenti, della responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

Nei termini consentiti il Sig. Claudio Garzelli, in proprio e nella qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, ha fatto pervenire due distinte memorie difensive.

Alla riunione odierna, preliminarmente, la Commissione, vista la non opposizione delle parti, dispone la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva;

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione a quanto loro ascritto, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Claudio Garzelli, nella qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS

Bari Spa, l'inibizione per mesi 4 (quattro); b) alla Società AS Bari Spa la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

#### Motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti, valutate anche le istanze difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, dovrà essere accolto.

La Società AS Bari Spa, contrariamente a quanto espressamente stabilito dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, Titolo I), paragrafo VIII), lettera A), punto 1), entro il termine del 30 settembre 2011 non ha depositato presso la Co.Vi.So.C la richiesta dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi di aprile, maggio e giugno 2011; alla stessa maniera contrariamente a quanto espressamente stabilito dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, Titolo I), paragrafo VIII), lettera A), punto 2), entro il termine del 30 settembre 2011 non ha depositato presso la Co.Vi.So.C. la richiesta dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dei mesi di aprile, maggio e giugno 2011.

Sul punto assumono valore probatorio assoluto i due memorandum riepilogativi (entrambi allegati n. 2 dei fascicoli d'ufficio) redatti dalla Deliotte & Touche dai quali si evince, senza dubbio alcuno, la circostanza per cui: 1) la Società AS Bari Spa, per il periodo sopra meglio specificato, non ha corrisposto gli emolumenti dovuti per un importo netto complessivo di euro 4.448.298,04; 2) la Società AS Bari Spa, per il periodo sopra meglio specificato, non aveva effettuato il versamento delle ritenute Irpef per un importo totale pari ad euro 2.652.204,98. Ovviamente, stante quanto sopra, la Società deferita non aveva potuto di conseguenza provvedere al deposito dei documenti richiesti.

Le argomentazioni difensive contenute nelle memorie fatte pervenire dai soggetti deferiti, seppur degne di apprezzamento per il tentativo di fare valere le indiscutibili doti di correttezza del Dott. Claudio Garzelli, in proprio e nella qualità, non possono in nessuna maniera giustificare il rigetto degli atti di deferimento.

Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

- La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in questione, infligge le seguenti sanzioni:
- a) al Sig. Claudio Garzelli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, l'inibizione per mesi 4 (quattro);
- b) alla Società AS Bari Spa la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
- (160) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 2580/262 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011).
- (163) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della

# Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa • (N°. 2578/261 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011).

Con due distinti atti del 27.10.2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare:

- il Sig. Andrea Pesce Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa, il Sig. Fabrizio Oggianu Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa, entrambi della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, titolo I, paragrafo VIII, Lett. A, punto 1, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ed inoltre entrambi della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, titolo I, paragrafo VIII, Lett. A, punto 2, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società Savona 1907 FBC Spa, per entrambi i deferimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

Alla riunione odierna, preliminarmente, la Commissione, accoglie la richiesta formulata congiuntamente dalle parti, disponendo la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva.

Successivamente il Sig. Fabrizio Oggianu, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Fabrizio Oggianu, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Fabrizio Oggianu, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) ed incrementata di un terzo per la continuazione, con pena finale di mesi 3 (tre) di inibizione];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite.

La Società Savona 1907 FBC Spa, il Sig. Andrea Pesce non hanno fatto pervenire memorie difensive, ma è comparso alla riunione odierna per gli stessi, l'Avv. Andrea Salice, il quale ha chiesto il proscioglimento del Sig. Andrea Pesce, essendosi lo stesso dimesso dalla carica di Presidente del C.d.A. della Savona 1907 FBC Spa in data 27.9.2011, e rimettendosi al giudizio della Commissione per la sanzione da infliggersi alla Società.

La Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Andrea Pesce la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione e per la Società Savona 1907 FBC Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

#### I motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato.

La documentazione posta a base del deferimento conferma la responsabilità diretta della Società Savona 1907 FBC Spa.

In merito alla posizione del Sig. Andrea Pesce va rilevato che lo stesso, avendo rassegnato le dimissioni in data 27.9.2011, non può essere sanzionato per gli addebiti contestati.

L'accertato compimento degli illeciti comporta il parziale accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

#### II dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) nei confronti del Sig. Fabrizio Oggianu.

Proscioglie da ogni addebito il Sig. Andrea Pesce.

Condanna la Società Savona 1907 FBC Spa alla sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

\* \* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, *Presidente*, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Giuseppe Febbo, *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante AIA* e del Sig. Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO VINCENZO D'ADDARIO (all'epoca dei fatti, Presidente del Cd.A. della Società Taranto Sport Srl), PIERO BRAGLIA (all'epoca dei fatti allenatore della Società Taranto Sport Srl), GIUSEPPE IODICE (all'epoca dei fatti, Direttore generale della Società Taranto Sport Srl), la Società TARANTO SPORT Srl • (nota n. 1725/970 pf 10-11/AM/ma del 26.9.2011).

Con atto del 26.9.2011, la Procura federale ha deferito i Signori Piero Braglia, all'epoca dei fatti allenatore del Taranto Calcio, nonché il Sig. Vincenzo D'Addario, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Taranto Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, all'epoca dei fatti sedicente Direttore Generale della Taranto Calcio Srl, ed infine la stessa Taranto Calcio Srl, per rispondere, i primi tre, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 NOIF e 8, comma 6, CGS, per avere gli stessi stipulato un accordo occulto, inerente le prestazioni sportive dell'allenatore Piero Braglia, ulteriore rispetto a quello n. 0902MV1125 ufficialmente siglato dalle parti in data 29.7.2009, e corrisposto al medesimo un compenso anticipato ed a nero di € 90.000,00 mediante tre assegni postdatati. È stata altresì deferita la Taranto Calcio Srl, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal proprio Direttore Generale.

Con memorie tempestivamente depositate, i deferiti hanno contestato a vario titolo il deferimento, ed in particolare il Sig. Braglia ha eccepito l'incompetenza della adita Commissione, non ricorrendo, nel caso di specie, la previsione dell'art. 7 CGS, che consentirebbe di ritenere il procedimento correttamente incardinato innanzi alla stessa, ed ha pertanto chiesto la rimessione degli atti al settore tecnico. I Signori D'Addario e lodice, dal canto loro, pur fornendo una ricostruzione dei fatti diversa, quanto alla natura dell'importo di € 90.000,00 versato a mezzo di assegni bancari al Braglia (il primo ha sostenuto trattarsi di titoli dati in garanzia, il secondo di integrazioni retributive), hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, non rivestendo, il primo, la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Taranto Calcio Srl, ed il secondo, di Direttore Generale della stessa.

In particolare il D'Addario ha altresì eccepito l'insussistenza del fatto, non riconducibile all'art. 94 NOIF, in quanto, se vera l'ipotesi del pagamento come prospettata dallo lodice, lo stesso sarebbe provenuto da soggetto estraneo all'Ordinamento federale ed ancor di più, quindi dalla Società.

Alla riunione odierna, il Sig. Bartolomeo Vincenzo D'Addario e la Società Taranto Sport Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale.

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Bartolomeo Vincenzo D'Addario e la Società Taranto Sport Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Bartolomeo Vincenzo D'Addario, sanzioni dell'inibizione di mesi 6 (sei) oltre all'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) e 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per la Società Taranto Sport Srl, sanzione dell'ammenda di € 120.000,00 (€ centoventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 90.000,00 (€ novantamila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

La Procura federale ha quindi insistito nelle proprie richieste, osservando, in merito alla eccezione di incompetenza sollevata dal Sig. Braglia, che la sussistenza di un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva, così garantendo il *simultaneus processus*, consentirebbe di incardinare il procedimento innanzi alla CDN che eserciterebbe una sorta di *vis actractiva* di quello astrattamente promuovibile, in via autonoma, nei confronti del tecnico. Ha quindi concluso chiedendo infliggersi al Sig. lodice la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) ed al Sig. Braglia la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) o dell'ammenda di € 30.000,00.

Prima di esaminare il merito della vicenda, questa Commissione dichiara la propria incompetenza a conoscere della posizione del Sig. Braglia in quanto, venendo contestato allo stesso un illecito disciplinare, non integrante la previsione dell'art. 7 CGS di quello specificamente sportivo, la relativa competenza, che nel caso di specie ha natura funzionale, appartiene al Settore Tecnico, proseguendo il procedimento nei confronti dei Signori D'Addario e lodice e della Taranto Sport Srl.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto, chiarendo che, per questioni di ordine sistematico ed al fine di comprendere il ragionamento sotteso alla decisione, verranno analizzate le condotte dei singoli deferiti, ancorché alcuni degli stessi abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 23 CGS.

L'esame della documentazione versata in atti consente di ritenere raggiunta la prova degli illeciti contestati. Le dichiarazioni rese dal Sig. Iodice evidenziano che tra il Sig. Braglia e la Taranto Sport Srl, di fatto rappresentata dal Sig. D'Addario, sia stato stipulato un accordo parallelo per cui il primo avrebbe percepito, a titolo di emolumenti, ulteriori € 90.000,00, oltre a quelli espressamente previsti in contratto.

Tale ricostruzione viene confermata anche da altri elementi che consentono di ritenere, fondatamente, che dette somme avessero natura puramente retributiva e non di garanzia, come sostenuto dal D'Addario.

È innegabile, difatti, che in sede di giudizio arbitrale, la Taranto Calcio Srl abbia richiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme versate al Braglia, domanda che è stata rigettata perché le stesse sarebbero state corrisposte da soggetto estraneo alle parti del procedimento, per l'appunto dal D'Addario il quale, dal canto suo, non ne richiede la restituzione. Tali circostanze sono estremamente indicative in quanto la richiesta di somme da parte di soggetto apparentemente non legittimato chiariva l'animus con il quale

il pagamento era stato fatto (peraltro a mezzo di un tesserato ed a seguito dell'anticipazione di altre), di certo non per convinzione intima ma perché il D'Addario era già, a tutti gli effetti, il soggetto controllante la Società.

Tra l'altro, se gli € 90.000,00 avessero assolto a funzione puramente di garanzia – anche se sul punto potrebbe soccorrere il contratto parallelo che le parti hanno omesso di produrre – in caso di omesso pagamento degli emolumenti maturati (peraltro in misura inferiore), è chiaro che la negoziazione dei titoli avrebbe dovuto determinare, innanzitutto, un'azione tendente all'accertamento dell'indebito utilizzo degli stessi, e poi, a seguito del pagamento di quanto spettante, ancorché a seguito del lodo arbitrale, per lo meno un'azione di ripetizione essendo venuta meno la causa della garanzia, a meno che detto importo non avesse invece avuto funzione di penale, da escludere perché mai dedotta dalle parti. È invece plausibile che l'assenza della controscrittura, o comunque la scelta di non produrla, la misura dell'importo e le scadenze dei pagamenti forniscano elementi utili per affermare che l'intendimento della parti fosse proprio quello di attribuire agli € 90.000,00 la natura di integrazione contributiva esente da oneri fiscali (così parificando l'ingaggio percepito dal Braglia nell'anno passato), non sottovalutando la permanenza degli effetti obbligatori gravanti sulla società in caso di esonero dell'allenatore, in particolare il pagamento degli emolumenti, sino alla scadenza del rapporto.

Non è credibile difatti l'accettazione, da parte del Braglia, che secondo le prospettazioni del D'Addario avrebbe preteso la consegna di quegli assegni conoscendo le condizioni economiche nelle quali versava la Taranto Calcio, di un pagamento rateale in caso di inadempimento societario, peraltro in misura superiore a quella che sarebbe potuta maturare se il contratto fosse giunto sino al suo termine naturale.

Le considerazioni esposte consentono, altresì, di inquadrare il ruolo dei deferiti nella commissione dell'illecito sia ai fini della responsabilità ai sensi del CGS sia ai fini della possibilità di ritenere integrato l'art. 94 NOIF.

Il Sig. D'Addario ha eccepito la carenza di legittimazione passiva sostenendo che, all'epoca dei fatti, non avrebbe rivestito il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, e comunque il pagamento dallo stesso effettuato non avrebbe potuto in alcuna maniera essere ricondotto alla Società - impedendo così il ricorrere della previsione dell'art. 1, comma 5, CGS – perché intervenuto in un momento nel quale non sarebbero state ancora in essere le trattative per l'acquisizione della stessa. Tale tesi, alla quale il D'Addario ha sostanzialmente rinunciato concordando l'applicazione della pena, non poteva essere comunque condivisa sia perché non era plausibile che un terzo estraneo ad una Società in gravissima crisi finanziaria potesse anticipare retribuzioni, surrogandosi nelle posizioni della stessa, e ancor di più costituire pro bono pacis garanzie di ingente portata in favore della stessa senza avere a sua volta garanzie, a meno che non avesse un interesse diretto nell'affare e le trattative per l'acquisizione non fossero più che a buon punto, tanto è vero che il deferito, a distanza di neanche due mesi, ne è entrato a far parte assumendone formalmente ruoli apicali. Pertanto, la circostanza che il deferimento riporti qualifiche non ricoperte all'epoca dei fatti, non esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS in capo a chi agisca nell'interesse della società ed anzi ne abbia il controllo di fatto, pur non essendone tesserato. E tale, ovviamente, deve essere considerato chi abbia concluso l'ingaggio di un allenatore versando somme ingenti, peraltro a mezzo di tesserati per la Società in epoca nella quale – come dallo stesso sostenuto – non avrebbe dovuto avere alcun tipo di rapporto.

Allo stesso modo deve riconoscersi la responsabilità del Sig. Iodice il quale, a parte la natura delle dichiarazioni con le quali lo stesso, più o meno impropriamente, si sia definito Direttore Generale pur sottintendendo di essere Segretario Generale (termini semanticamente differenti anche in ambito calcistico ed indicativi di ruoli ben diversi), ha concorso nel compimento dell'illecito, dal quale ben poteva liberamente astenersi, sia partecipando, attivamente, alla predisposizione di un accordo in contrasto con le norme federali e, in un secondo momento, sia consegnando le somme oggetto della pattuizione, la cui portata è indicativa della grande fiducia nello stesso riposta dal traente e dal ruolo di spicco rivestito in ambito societario.

Pertanto, allo stesso devono essere applicate le sanzioni determinate ai sensi dell'art. 8, co. 10, CGS e richieste dalla Procura federale nella misura minima edittalmente prevista.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Bartolomeo Vincenzo D'Addario, sanzioni dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e 20.000,00 (€ ventimila/00);
- per la Società Taranto Sport Srl, sanzione dell'ammenda di € 90.000,00 (€ novantamila/00);

Dichiara la propria incompetenza in merito al Sig. Piero Braglia e, per l'effetto, trasmette gli atti alla Procura federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Infligge al Sig. Giuseppe Iodice la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).

(118) — DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CELARIO (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società FC Internazionale Milano Spa), STEFANO FATTORI (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società US Sassuolo Calcio Srl), ANTONINO IMBORGIA (tesserato o soggetto che ha svolto attività per la Società Piacenza FC Spa), FABRIZIO GARILLI (Presidente della Piacenza FC Spa), FABIO SOMMELLA, ANTONIO RICCARDI, LUCA BRONZATO (Agenti di calciatori), le Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, US SASSUOLO CALCIO Srl e PIACENZA FC Spa • (nota N°. 1894/1748 pf 09-10/SP/SS/blp del 3.10.2011).

Il presente procedimento disciplinare trae origine da alcuni accertamenti eseguiti nel corso dello svolgimento di due distinte sessioni di c.d. "calciomercato" tenutesi presso l'Atahotel Executive di Milano, rispettivamente, in data 24 e 25 giugno 2010 (s.s. 2009/2010), relativamente ai rinnovi e alle risoluzioni consensuali o in busta chiusa degli accordi di partecipazione ex art. 102 bis NOIF, nonché dal 13 al 16 luglio 2010, nell'ambito della prima fase della "campagna trasferimenti calciatori" s.s. 2010/2011.

In particolare, all'esito dell'attività inquirente condotta dai collaboratori all'uopo delegati, il Procuratore federale e il Vice Procuratore federale, in relazione a determinati soggetti, hanno individuato una serie di comportamenti disciplinarmente rilevanti, così come puntualmente enucleati in seno all'atto di deferimento unitamente alle violazioni regolamentari rispettivamente ascritte.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare promosso nei riguardi di:

- Sig. Alberto Celario e FC Internazionale Milano Spa (Società sportiva deferita a titolo di responsabilità oggettiva);
- Sig. Stefano Fattori e US Sassuolo Srl (Società sportiva deferita a titolo di responsabilità oggettiva);
- Sig. Antonino Imborgia e Sig. Fabrizio Garilli, nonché Piacenza F.C. Spa (Società sportiva deferita a titolo di responsabilità oggettiva e responsabilità diretta);
- Sig. Fabio Sommella, Sig. Antonio Riccardi e Sig. Luca Bronzato (agenti di calciatori); Nei termini assegnati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive esclusivamente il Sig. Imborgia, il Piacenza FC Spa, nonché, in via congiunta, il Sig. Celario e il FC Internazionale Milano Spa e il Sig. Fattori e l'US Sassuolo Srl.

Alla riunione odierna, i Signori Fabrizio Garilli, Antonino Imborgia, Luca Bronzato e la Società Piacenza FC Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

indicandone la specie e la misura;

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Fabrizio Garilli, Antonino Imborgia, Luca Bronzato e la Società Piacenza FC Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Fabrizio Garilli, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Antonino Imborgia, sanzioni dell'inibizione di giorni 65 (sessantacinque) oltre all'ammenda di € 10.500,00 (€ diecimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 45 (quarantacinque) e 7.000,00 (€ settemila/00); pena base per il Sig. Luca Bronzato, sanzioni dell'inibizione di mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) e € 700,00 (€ settecento/00); pena base per la Società Piacenza FC Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta,

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Preliminarmente viene stralciata la posizione del Sig. Fabio Sommella in quanto non risulta provata la notifica del deferimento all'indirizzo del medesimo e, conseguentemente, si dispone la restituzione degli atti alla Procura federale

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura federale, Avv.ti Salvatore Sciacchitano e Mario Adinolfi, i quali, insistono per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione e € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda ciascuno nei riguardi dei Signori Alberto Celario e Stefano Fattori;
- mesi 2 (due) di inibizione e € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda nei riguardi del Sig. Antonio Riccardi;
- 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda ciascuno nei riguardi della Società FC Internazionale Milano Spa e dell'US Sassuolo Srl.

Per il Sig. Celario e la Società FC Internazionale Milano Spa e per il Sig. Fattori e la soc. US Sassuolo Srl i rispettivi difensori, meglio chiarendo le posizioni assunte nelle memorie difensive, insistono per il proscioglimento dei soggetti deferiti.

Con riferimento alla posizione dell' agente di calciatori, Sig., Antonio Riccardi, si ritiene che, in ordine alla sua responsabilità disciplinare, siano stati forniti adeguati e comprovati riscontri probatori, peraltro discendenti *per tabulas*, sicchè, a carico del predetto soggetto deferito, i profili di responsabilità emergono in maniera incontrovertibile.

Non così, invece, relativamente alle posizioni di tutti gli altri deferiti, nei cui riguardi si impongono diverse e più pregnanti considerazioni.

Quanto al Sig. Celario (e, per esso, al F.C. Internazionale Milano Spa) e al Sig. Fattori (e, per esso, dell'US Sassuolo Srl), dall'atto di deferimento si evince che la Procura federale ha fondato l'incolpazione degli appena indicati deferiti non già sull'irregolarità dell'accredito ottenuto ai fini dell'acceso alla c.d. "Area Federale", in relazione alla quale, peraltro, non sussistono dubbi (in realtà, va precisato che il Sig. Fattori, all'epoca dei fatti, pur non essendo inserito nel foglio di censimento s.s. 2010/2011, ad ogni buon conto, a differenza del Sig. Celario, era tesserato in forza all'US Sassuolo Srl), ma, piuttosto, sull'attività di collaborazione nella gestione sportiva societaria che essi avrebbero asseritamente prestato nell'interesse delle due distinte Società sportive di riferimento nella menzionata "area federale".

Preliminarmente, si osserva come il riferimento operato dalla Procura federale nel capo di incolpazione a carico degli indicati deferiti in ordine allo svolgimento di attività comunque rilevante per l'Ordinamento federale in relazione a quanto prescritto dall'art. 1, comma 5, CGS, si rivela incongruente; e ciò, atteso che la richiamata disposizione regolamentare impone ai soggetti cui quest'ultima opera espresso riferimento solo di osservare il CGS, le norme statutarie e federali.

Invero, peraltro, in ordine al concreto asserito svolgimento di attività di collaborazione nella gestione sportiva da parte degli indicati deferiti (quindi, presuntivamente ritenuta rilevante per l'Ordinamento federale) non é stato offerto alcun concreto riscontro probatorio, né, del resto, in seno alla "Relazione" della Procura federale é dato individuare una qualche indicazione in merito, né, in aggiunta, in ordine agli eventuali profili di rilevanza di detta attività per l'Ordinamento domestico di settore.

Peraltro, come già di recente osservato da questa Commissione con riferimento a identica fattispecie, in assenza di prova relativamente a qualsivoglia attività di collaborazione nella gestione sportiva posta in essere da un soggetto (nel caso di specie, nell'interesse delle Società per le quali, rispettivamente, il Sig. Celario e il Sig. Fattori avevano effettivamente ottenuto l'accredito, sia pur irregolarmente, ai fini dell'accesso ai locali deputati allo

svolgimento delle operazioni di calciomercato), non si può che concludere per il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito e, per essi, delle compagini societarie di riferimento.

In effetti, nel caso del Sig. Celario e del Sig. Fattori, il dato afferente alla loro mera presenza, sia pur irregolare, all'interno dell'Area Federale, risulta essere del tutto neutro ai fini della individuazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente ascritte.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Fabrizio Garilli: inibizione di mesi 2 (due);
- per la Società Piacenza FC Spa: ammenda € 2.000,00 (€ duemila/00).
- per il Sig. Antonino Imborgia: inibizione di giorni 45 (quarantacinque) e ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00);
- per il Sig. Luca Bronzato: inibizione di mesi 2 (due) e ammenda di € 700,00 (€ settecento/00);
- per il Sig. Antonio Riccardi: mesi 2 (due) di inibizione e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)

Proscioglie i Signori Alberto Celario e Stefano Fattori nonché le Società FC Internazionale Milano Spa e dell'US Sassuolo Srl.

Dispone la trasmissione degli alla Procura federale per la posizione del Sig. Fabio Sommella.

\* \* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, *Presidente*, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Giuseppe Febbo, *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante AIA* e del Sig. Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(52) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERAVOLO (all'epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società AS Livorno Calcio Srl), GIUSEPPE ZOPPO (Presidente e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, dal luglio 2008 al 13.11.2008), ALBERTO ARMIRAGLIO (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl fino al 13.11.2008), ITALO FEDERICI (Segretario Generale della Società Pro Patria Gallaratese GB SrI dal 15.7.2008), FRANCESCO LAMAZZA (Direttore generale della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl nella Stagione 2008-2009), CATALDO CERAVOLO (Agente di calciatori), MARCO PICCIOLI (Agente di calciatori), MASSIMO CAMARLINGHI (Agente di calciatori), GUILHERME DO **PRADO** RAYMUNDO (calciatore all'epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), la Società LIVORNO CALCIO Srl • (nota n. 441/327 pf 09-10/AM/ma del 18.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, preso atto della motivata istanza del Sig. Ceravolo, rinvia il procedimento alla riunione del 12.1.2012, ore 15.

Dispone il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Massimo Camarlinghi, in quanto quest'ultimo risulta deceduto.

### Il Presidente della CDN Avv. Sergio Artico

## Pubblicato in Roma il 17 Novembre 2011.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale
Giancarlo Abete